



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno V - n. 2-2010**  
**luglio-dicembre**

ISSN 1970-5301

**10**



**LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno V - n. 2-2010  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci  
A. Bettetini, G. Lo Castro  
P. Colella, A. Vincenzo  
M. Jasonni, L. Musselli  
G.J. Kaczyński  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
L. Barbieri, Raffaele Santoro,  
Roberta Santoro  
F. De Gregorio  
S. Testa Bappenheim  
G. Schiano  
A. Guarino

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

# Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità. Aspetti canonistici

MARIA D'ARIENZO

## 1. Premessa

Il concetto di responsabilità<sup>1</sup> ha una natura intrinsecamente giuridica<sup>2</sup> in quanto presuppone la relazione del soggetto con un determinato sistema di principi di riferimento e di valori condivisi, prima ancora che di norme.

Il termine responsabilità, del resto, acquista una sua pregnanza specifica sul piano giuridico in rapporto alla concezione stessa di diritto, se inteso in senso ampio, come regola di condotta, o in senso stretto, come rispetto delle norme di un determinato ordinamento. Tale distinzione sottolinea la complessità del rapporto tra sfera etica e sfera giuridica sotteso al concetto.

Non è pertanto una qualità intrinseca o connaturata del soggetto, ma la responsabilità implica necessariamente una sua acquisizione, come libera e consapevole determinazione della sfera etica del soggetto, o come attribuzione esterna al soggetto stesso. Nel primo caso, la responsabilità acquista l'accezione di principio a cui il soggetto ispira la propria condotta. Nel secondo caso, è connessa con le attività svolte da un soggetto nei suoi rapporti sociali in ragione di un proprio *status* giuridico.

---

<sup>1</sup> Cfr. RICHARD McKEON, *The Development and the Significance of the Concept of Responsibility*, in *Revue internationale de philosophie*, 1957, n.1, pp. 3-32; JACQUES HENRIOT, *Note sur la date et le sens de l'apparition du mot responsabilité*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 1977, n. 2, pp. 59-63; MICHEL VILLEY, *Esquisse historique sur le mot «responsable»*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 1977, n. 22, pp. 45-58

<sup>2</sup> Come evidenzia l'etimo del termine dal verbo latino *re-spondēo* e il suo rapporto con *spondēo*, che assume il senso di assicurarsi, impegnarsi, garantire. Cfr. ÉMILE BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto, religione*, vol. II, Torino, Einaudi, 2001: «Respondere, responsum si dice degli interpreti degli dei, dei preti, soprattutto degli aruspici, che danno in cambio dell'offerta la promessa, in cambio del dono la sicurezza; è la "risposta" di un oracolo, di un prete. Questo spiega un'accezione giuridica del verbo: "respondere de iure" dare una consultazione di diritto". Il giurista con la sua competenza, garantisce il valore del parere che dà», p. 446-447.

La dimensione sociale implicita nel principio di responsabilità<sup>3</sup> appare costituire il fondamento della responsabilità “etica” quale presupposto di quella “giuridica” in senso proprio.

La sua definizione quale “consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla propria condotta”,<sup>4</sup> intesa come capacità di rispondere delle proprie azioni, consente di cogliere il nesso, insito nel principio, esistente tra l’ambito di libertà del soggetto e la sfera dei doveri etici. In tal senso, si potrebbe evidenziare una differenziazione tra l’aspetto etico e quello giuridico del concetto di responsabilità, nella distinzione cioè tra “essere” responsabili ed “avere” responsabilità. Nel primo caso, il termine indica una qualità che il soggetto assume in relazione alle proprie scelte; nel secondo, tale capacità è attribuita al soggetto dall’ordinamento come conseguenza di un comportamento o comunque in relazione alle attività giuridiche svolte.<sup>5</sup>

In tal senso, la differenza tra i due aspetti dipende non tanto dagli ambiti in cui la responsabilità si esplica, ma dal loro fondamento che nel primo caso è intrinseco al soggetto, nel secondo è estrinseco.

All’interno di un ordinamento giuridico, la responsabilità intesa in senso lato, come qualità psicologica, inerisce a qualsiasi atto, in quanto l’essere responsabili delle proprie azioni è uno dei principi che regolano le relazioni interpersonali o con la comunità di appartenenza<sup>6</sup>. In senso stretto, viceversa, la responsabilità indica l’imputabilità di un comportamento antiggiuridico in capo al soggetto, concetto che acquista una definizione specifica in relazione ai diversi ambiti – civile, penale, amministrativo, pubblico – nei quali essa si esercita.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Cfr. UBERTO SCARPELLI, *Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell’uomo*, nel vol. RINALDO ORECCHIA (a cura di), *La responsabilità politica. Diritto e tempo*, Milano, Giuffrè, 1982. L’A. sottolinea che tra i diversi significati legati al *respondēre* sono presenti due elementi nei termini moderni derivati da *respondēo*: “l’idea di una relazione intersoggettiva e l’idea di una garanzia o sicurezza data circa l’oggetto della relazione”, p. 45.

<sup>4</sup> Cfr. MARIA ANTONIETTA FODDAI, *Sulle tracce della responsabilità. Idee e norme dell’agire responsabile*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 16 ove si sottolinea come «lo spostamento dal polo oggettivo della relazione e della garanzia a quello soggettivo della capacità di agire secondo consapevolezza e di pagare per le azioni compiute» avvenga in età moderna, lungo un arco temporale che a partire dal XVIII secolo si sviluppa fino agli ultimi decenni del XIX secolo.

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 32: «La capacità di orientare il comportamento in base ad una serie di doveri tra i quali il soggetto deve scegliere, tenendo conto delle conseguenze di tali scelte, diverrà il significato fondamentale della responsabilità giuridica in età contemporanea, al quale risulta logicamente connesso, ma per derivazione, quello della sanzionabilità di tale comportamento».

<sup>6</sup> Cfr. MARIA FAUSTA MATERNINI, *Elementi di diritto amministrativo canonico*, Torino, Giappichelli, 2005, p. 40 dove sottolinea «la natura giuridica *accessoria* della responsabilità, in quanto essa è *sempre* connessa con lo svolgimento di una certa attività giuridica». (I corsivi sono aggiunti).

<sup>7</sup> Cfr. GIAN PIETRO CALABRÒ (a cura di), *La nozione di responsabilità tra teoria e prassi*, Padova,

La duplicità etica e giuridica della responsabilità quale categoria normativa, come anche la molteplicità di significati e accezioni che il termine assume a seconda dei settori nei quali viene impiegato, appare riflettere, in realtà, il carattere ibrido<sup>8</sup> con il quale il concetto si afferma nell'età moderna, racchiudendo in sé tanto l'antico significato del verbo latino *respondĕo*,<sup>9</sup> quanto la secolarizzazione del concetto teologico di "imputazione", elaborato attraverso la dottrina di Suarez dal giusnaturalismo del XVII secolo di Grozio, Pufendorf e Thomasius.<sup>10</sup>

Come afferma Villey, l'aggettivo *responsable* è il frutto di un «*melange fumeaux*»<sup>11</sup> tra le categorie elaborate dal pensiero filosofico greco e dal diritto romano e quelle proprie della morale cristiana. La rilevanza della volontà di chi agisce rispetto al danno, operata da Grozio e poi da Pufendorf e consacrata nel principio "*damnum ex culpa naturaliter oritur*", determina l'introduzione della categoria morale di colpa nel concetto giuridico di responsabilità<sup>12</sup> fino a sfociare nella distinzione kantiana tra obbligazione morale e giuridica che avrà grande incidenza sulla distinzione presente nelle teorizzazioni ottocentesche tra responsabilità giuridica – per cui si risponde delle proprie azioni di fronte agli altri, all'esterno – e responsabilità morale, per cui l'uomo risponde a se stesso, all'interno della coscienza individuale.

Tale evoluzione teorica del concetto di responsabilità, che ha accompagnato lo sviluppo del pensiero giuridico, assume un particolare significato con la

---

Cedam, 2010. Sulla responsabilità politica, quale derivazione della responsabilità giuridica, cfr. UBERTO SCARPELLI, *Riflessioni sulla responsabilità politica. Responsabilità, libertà, visione dell'uomo*, cit., p. 27 ss. Distingue invece tre specie di responsabilità – morale, giuridica e politica – GIUSEPPE UGO RESCIGNO, *Responsabilità (Dir. Cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 1341-1369.

<sup>8</sup> Cfr. PAOLA B. HELZEL, *La nozione di responsabilità baricentro tra etica, diritto e politica*, nel vol. GIAN PIETRO CALABRÒ (a cura di), *La nozione di responsabilità tra teoria e prassi*, cit., p. 22.

<sup>9</sup> Per un'analisi dei significati di *respondĕo* cfr. SANDRO SCHIPANI, *Lex Aquilia, culpa, responsabilità*, nel vol. FRANCESCO MILAZZO (a cura di), *Illecito e pena privata in età repubblicana*, Napoli, ESI, 1992, p. 161 e ss. Sull'etimologia del verbo *respondĕo* cfr. ÉMILE BENVENISTE, *op. cit.*, p. 446 ss.

<sup>10</sup> Cfr. PAUL RICOEUR, *Le concept de responsabilité*, in *Esprit*, 1994, n.11, pp. 24-48; ALESSANDRO GIULIANI, *Imputation et justification*, in *Archives de Philosophie du Droit*, 1977, n. 22, pp. 85-96 il quale sottolinea che la responsabilità che nasce in età moderna nel quadro delle nuove idee di "natura" e "soggettività" si sviluppa sulla base della filosofia dell'imputazione e da una morale del dovere in netta separazione con il concetto "antico" sviluppatasi nel solco della tradizione aristotelica e del diritto romano basato sulle cause di giustificazione e di esclusione della responsabilità (p. 85)

<sup>11</sup> MICHEL VILLEY, *op. cit.*, p. 45: «[...] Car je crois que la polysémie du mot "responsable" fut l'effet de son évolution; et qu'en distinguant plusieurs couches successives de sens accumulés sur le même vocable, relevant de structures sémantiques diverses ou de divers systèmes de pensée, nous arriverons à le mettre au clair».

<sup>12</sup> MARIA ANTONIETTA FODDAI, *op. cit.*, p. 7 ss.

valorizzazione della centralità della persona e del suo statuto ontologico di diritti e doveri all'interno del sistema ordinamentale che rivaluta la dimensione etica della responsabilità in quanto esercizio della libertà del soggetto entro i confini del diritto.

## 2. *Aspetti religiosi e giuridici del termine responsabilità*

Le implicazioni tra la sfera religiosa e quella propriamente giuridica sottesa al concetto sono evidenziate dalla evoluzione del termine *respondēo* dal verbo greco *σπένδω* – che significa propriamente “prendere gli dei a garanti”, concludere un patto<sup>13</sup> – al verbo latino *spondēo*, che fin dall'origine è usato nel significato giuridico di garantire e di impegnarsi<sup>14</sup> come evidenzia la terminologia del matrimonio «dove i termini *sponsus*, *sponsa* e *sponsalia* riflettono un impegno solenne che nasce dalla libera comunicazione della volontà». <sup>15</sup> Nel tempo, l'accento si è spostato «dal momento del garantire o assicurare al momento dell'esser chiamato a dar conto del proprio comportamento in rapporto ad una sanzione». <sup>16</sup> Tale slittamento di significato appare particolarmente rilevante nell'ambito religioso dove la responsabilità assume il significato di sottoposizione al giudizio divino e di rendere conto a Dio dei propri peccati. <sup>17</sup> La polisemia della responsabilità è pertanto il frutto di un'evoluzione storica del concetto che ha determinato una sovrapposizione di significati rispetto a quello originario. Mentre nell'accezione più antica

---

<sup>13</sup> Cfr. ÉMILE BENVENISTE, *op. cit.*, p. 442-443 il quale evidenzia il legame con il giuramento quale rito che consacra solennemente un impegno. Sul vincolo sacrale del giuramento cfr. MASSIMO JASONNI, *Il giuramento. Profili di uno studio sul processo di secolarizzazione dell'istituto in diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1999; ID., *Il giuramento politico nella grecità*, nel vol. *La lealtà indivisa. Autonomia soggettiva e sacralità della legge alle origini e nelle tradizioni d'Occidente*<sup>2</sup>, Milano, Giuffrè, 2004. Cfr., inoltre, PAOLO PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, Il Mulino, 1992.

<sup>14</sup> ÉMILE BENVENISTE, *op. cit.*, ove è evidenziato che il verbo latino è «specializzato in un uso giuridico con il senso di “portarsi garante in giustizia, dare la propria cauzione personale per qualcuno”», p. 446.

<sup>15</sup> MARIA ANTONIETTA FODDAI, *op. cit.*, p. 12.

<sup>16</sup> UBERTO SCARPELLI, *op. cit.*, p. 45-46. Sulla derivazione del termine dal latino *respondēre* come movimento inverso di *spondēre* si veda, inoltre, CARLO MAIORCA, voce *Responsabilità (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIX, Milano, Giuffrè, 1988, il quale sostiene che il : «*respondēre* presuppone la rottura di un equilibrio ed esprime con ciò l'idea della risposta riparatrice della rottura. Va perciò considerato che nella fenomenologia della responsabilità, quando più quando meno, si mantiene quel carattere di ritualità e di solennità che è proprio dell'antico significato di *sponsio*», p. 1004 ss.

<sup>17</sup> Cfr. UBERTO SCARPELLI, *op. cit.*, p. 46.

emerge una sua omogeneità tanto nella morale che nel diritto, nelle epoche successive si determina una separazione del concetto di responsabilità morale da quello propriamente giuridico.<sup>18</sup>

Nell'ambito del diritto, la responsabilità è strettamente collegata da un lato con l'imputabilità, e dall'altro con la sanzionabilità del comportamento. Si passa progressivamente da una funzione della responsabilità commisurata sul ruolo che il soggetto svolge nella struttura sociale – permeato dalle idee filosofiche positiviste, per le quali il dovere giuridico incombe sul soggetto come responsabilità sociale – ad una accentuazione degli aspetti soggettivi di volontarietà e libertà quali criteri di imputazione dell'obbligo. Si creeranno, pertanto, da un lato la categoria di responsabilità soggettiva, e dall'altro, quella di responsabilità oggettiva, o indiretta, che imputa le conseguenze giuridiche di atti o fatti senza alcun riferimento alla volontà del soggetto agente.<sup>19</sup>

### 3. La responsabilità nel diritto canonico

La distinzione tra la nozione che può essere definita “antica” e il concetto moderno di responsabilità, più propriamente giuridico, non sembra tuttavia esaurire la gamma di significati che il termine riveste in relazione alla sfera dei doveri che il soggetto assume all'interno del sistema sociale di appartenenza.

In un ordinamento religioso, come quello canonico<sup>20</sup>, la consapevolezza delle conseguenze delle proprie scelte acquista una particolare valenza in relazione alla prospettiva ultraterrena cui si riferisce la giustizia delle azioni. La

---

<sup>18</sup> Cfr. FRANCESCO VIOLA, *Le trasformazioni della responsabilità*, in *Studi cattolici*, n. 388, 1993, p. 340 per il quale «sull'antico ceppo del concetto di responsabilità [...] si sono innestati i due movimenti contraddittori, uno dei quali va verso la responsabilità oggettiva [...] e l'altro [...] va verso l'allargamento del concetto di colpa». Per l'A. «il cuore del problema della responsabilità è oggi quello della *colpevolezza*. Si può essere responsabili senza essere colpevoli e si può essere colpevoli senza essere responsabili in senso giuridico». La dicotomia tra sfera morale e sfera giuridica può essere superata ampliando il campo della responsabilità che diventa così «l'atteggiamento etico esistenziale che caratterizza lo statuto antropologico della persona», p. 344. Cfr., inoltre, HANS JONAS, *Il principio responsabilità*, Torino, Einaudi, 1990; ID., *Etica della responsabilità*, in «*Micromega*», 1990, 2, pp. 217-231.

<sup>19</sup> MARIA ANTONIETTA FODDAI, *op. cit.*, pp. 32-33. Sul rapporto tra imputabilità e colpevolezza in ambito penalistico, cfr. GIUSEPPE E RODOLFO BETTIOL, *Istituzioni di diritto e procedura penale*<sup>5</sup>, Padova, Cedam, 1993. Più specificamente per il diritto canonico cfr. MASSIMO JASONNI, *Contributo allo studio della "ignorantia juris" nel diritto penale canonico*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 153 ss.

<sup>20</sup> Le successive riflessioni vertono esclusivamente sull'analisi dei canoni del Codice di diritto canonico della Chiesa latina.

responsabilità, pertanto, non ha solo una dimensione sociale, ma soprattutto etico-religiosa. È, potremmo dire, la risposta del soggetto che presuppone una chiamata, una *vox clamans*.<sup>21</sup> Viene, pertanto, in maggiore evidenza l'accezione originaria del "*respondere*" propria della sfera del *sacrum facere*. La risposta non è solo una promessa solenne, ma anche un impegno nel tempo a rispettare il "patto" entro il quale divino ed umano entrano in rapporto.

Per il fedele, la responsabilità non è semplicemente una violazione delle norme poste dall'ordinamento quale limite ai comportamenti individuali, ma costituisce la condizione stessa per partecipare all'"economia della salvezza".<sup>22</sup> La conformità dei comportamenti alle norme che regolano il suo agire, in una prospettiva spirituale-religiosa, è intimamente legata all'aspetto ideale e fideistico che connota l'adesione del *christifidelis* al diritto religioso nella sua funzione di strumento di collegamento, nel senso di *re-lègère*<sup>23</sup>, della sfera sociale a quella spirituale.<sup>24</sup> In tal senso, la responsabilità appare come un atteggiamento interiore, libero e volontario, di assunzione di doveri al fine della propria realizzazione religiosa, e non soltanto come comportamento rispettoso di obblighi prestabiliti dall'ordinamento.

Tale profilo della responsabilità contraddistingue, pertanto, l'intero ordinamento giuridico canonico in quanto ordinamento volontario, al quale si aderisce, per l'appunto, liberamente, a differenza di quelli civili. È con il sacramento del battesimo che un uomo è incorporato al popolo di Dio nella Chiesa di Cristo e acquista lo statuto giuridico di fedele (can. 204).<sup>25</sup> Dal carattere battesimale deriva l'insieme dei suoi diritti, doveri e capacità contemplati nei cann. 208-223, fondati sulla partecipazione alla triplice missione

---

<sup>21</sup> DOMENICO COCCOPALMERIO, *Il diritto come diakonìa*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 131.

<sup>22</sup> Cfr. JEAN PASSICOS, *Responsabilité des chrétiens et droit canonique*, nel vol. *Éthique, Religion et foi*, sous la direction de JOSEPH DORÉ, Paris, Beauchesne, 1985, pp. 247-256.

<sup>23</sup> Sulla derivazione del termine *religio* cfr. ÉMILE BENVENISTE, *op. cit.*, pp. 487-488. Cfr. pure le osservazioni di MASSIMO JASONNI, *La lealtà indivisa. Autonomia soggettiva e sacralità della legge alle origini e nelle tradizioni d'Occidente*<sup>2</sup>, cit., pp. 208-211.

<sup>24</sup> Mi sia consentito rinviare a MARIA D'ARIENZO, *Confessioni religiose e comunità*, nel vol. *Comunità e soggettività*, a cura di MARIO TEDESCHI, Cosenza, Luigi Pellegrini, 2006, pp. 292.

<sup>25</sup> Il can. 206 sullo statuto dei catecumeni mette in risalto il ruolo della manifestazione espressa di volontà per poter essere considerato come membro della Chiesa: "mossi dallo Spirito Santo, chiedono con intenzione esplicita di essere incorporati alla Chiesa". La volontà del catecumeno – o, come dice il c. 206, il suo "desiderio" – come pure "la vita di fede, di speranza e di carità che essi conducono" fanno sì che il catecumeno sia congiunto "alla Chiesa che ne ha cura già come suoi". L'uso del modo passivo ("essere incorporati"), per caratterizzare lo statuto futuro di fedele che il catecumeno riceverà, può essere visto come una conferma del carattere specifico della responsabilità della persona una volta inserita nella Chiesa. Sul punto cfr. PATRICK VALDRINI, JEAN PAUL DURAND, OLIVIER ECHAPPÉ, JACQUES VERNAY, *Droit canonique*, Paris, Dalloz, 1999, pp. 35-36.



– sacerdotale, profetica e regale – di Cristo per l’attuazione della missione salvifica della Chiesa.<sup>26</sup>

Numerose prescrizioni sottolineano il principio di responsabilità, inteso come dovere di cooperazione all’edificazione del Corpo di Cristo, di cui è investito il fedele.

Il can. 209 prescrive di “adempiere con grande diligenza” i doveri cui i fedeli sono tenuti sia nei confronti della Chiesa universale che particolare, mentre i cann. 210-212 sottolineano specificamente il carattere di “impegno” che caratterizza il vivere responsabilmente nel rapporto di comunione della Chiesa. Se si analizzano le espressioni usate da tali prescrizioni, sembra possibile individuare, in sequenza, i vari aspetti che connotano tale concetto di responsabilità quale atteggiamento interiore. Il can. 210 prescrive di “dedicare le proprie energie”, il can. 211 il “diritto e dovere di impegno”, mentre il can. 212 fa riferimento esplicito alla “consapevolezza della responsabilità”. Viene, pertanto, messa in evidenza un’ulteriore accezione di responsabilità che generalmente non traspare in maniera evidente nel concetto puramente giuridico: quello del coinvolgimento pieno, della dedizione, che si traduce in impegno spirituale e in dovere morale, in tal senso più ampio del dovere giuridico, e che nel diritto canonico si attua attraverso la partecipazione alla realizzazione del fine salvifico. Tale accezione, peraltro, si rinviene anche negli ordinamenti civili ove la responsabilità implica la consapevolezza di un preciso impegno dell’individuo verso la società «al rispetto dei doveri che sorgono dalla convivenza stessa che, prima di ogni cosa, è convivenza eticamente giustificabile».<sup>27</sup>

#### 4. *La responsabilità in senso “attivo”*

In tale prospettiva, appare emergere un’accezione di responsabilità in senso attivo, quale atto volontaristico che connota e qualifica l’obbedienza del

---

<sup>26</sup> In proposito, cfr. GAETANO LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell’ordinamento canonico*, Milano, Giuffrè, 1985.

<sup>27</sup> GIUSEPPE e RODOLFO BETTIOL, *op. cit.*, p. 94: «La vita sociale importa delle esigenze, degli sforzi, dei doveri. Ciascuno nel suo operare deve essere consapevole di un preciso impegno che lo obbliga, con le dovute cautele e con la dovuta prudenza, a non superare certi limiti per non recare danno al prossimo. [...] Il nesso psicologico del dolo e della colpa tra fatto ed autore costituiscono in termini di valore la «violazione di un impegno», «una abdicazione della coscienza umana» a tali doveri. Cfr., inoltre, MASSIMO CACCIARI, *Intervento introduttivo*, nel vol. ID. (a cura di), *Sulla responsabilità individuale*, Gorle, Servitium editrice, 2002, p. 11, il quale sottolinea che l’atto del rispondere legato direttamente al concetto di responsabilità implica «come la nostra volontà di risposta metta in gioco tutto il nostro “esserci”; insomma, non di una risposta qualsiasi ad una domanda qualsiasi si tratta, ma di una promessa che per noi, a un certo punto, diventa davvero ineludibile».

fedele al rispetto del carattere proprio dell'ordinamento giuridico canonico. Tale aspetto precipuo della responsabilità si sostanzia nella "risposta" del fedele alla chiamata, come recita il can. 204, secondo la condizione propria di ciascuno, all'attuazione della missione divina affidata alla Chiesa nel mondo. In altri termini, la responsabilità consiste nell'autolimitazione della propria sfera di libertà<sup>28</sup> insita nell'accettazione volontaria, perché ritenuta giusta e legittima, della propria appartenenza alla Chiesa, o meglio quale riconoscimento della legittimità del magistero a cui si aderisce "con religioso ossequio dell'intelletto e della volontà" (can. 752) e con "religioso ossequio dell'animo" (can. 753). Tale aspetto della responsabilità del fedele, quale atteggiamento intellettuale, non è scisso dal rispetto della funzione e dei poteri affidati nella struttura gerarchica della Chiesa per diritto ai pastori (cann. 212 e 754) e si concretizza nell'obbligo di osservanza delle norme stabilite dalle autorità ecclesiastiche legittime.

Ne consegue che l'obbedienza alla propria vocazione cristiana si configura come un dovere che il fedele assume con la "consapevolezza della propria responsabilità". La coscienza della responsabilità, in tale prospettiva, non significa soltanto consapevolezza delle conseguenze della propria condotta, ma sottolinea lo spirito di collaborazione e, nei margini consentiti, di iniziativa con il quale ogni fedele, in virtù dei doveri e diritti conferiti mediante il battesimo e gli altri sacramenti, concorre a promuovere la comunione ed il bene comune della Chiesa.<sup>29</sup> È, pertanto, l'obbedienza intesa non come obbligo, conseguente ad un'imposizione o coazione, ma come un dovere rispetto alla comunità di appartenenza, a caratterizzare la responsabilità del fedele e a connotare il suo *status*.<sup>30</sup> Tale dovere, derivante dall'appartenenza alla *communio fidelium*, ha nell'ordinamento canonico carattere inderogabile e costitutivo dello statuto di fedele, anche se non sempre è immediatamente esigibile, in quanto fa riferimento al foro interno che tuttavia, in quanto tale,

---

<sup>28</sup> Sul rapporto dialettico tra libertà e responsabilità nell'ordinamento canonico, cfr. PIETRO LO IACONO, *Impegno politico, facoltà di critica e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, in *Il Diritto ecclesiastico*, II, 2004, pp. 287-349, specialmente pp. 302-315.

<sup>29</sup> Per una visione della società ecclesiale ispirata all'esclusiva rilevanza della dimensione pubblicistica, cfr. PIO FEDELE, *Lo spirito del diritto canonico*, Padova, Cedam, 1962, pp. 823-1013.

<sup>30</sup> Sulla nozione canonica di *status* e la sua evoluzione storica, JUAN FORNÈS, *La noción de "status" en derecho canonico*, Pamplona, EUNSA, 1975. Sulla critica all'utilizzazione della nozione di *status* nell'esperienza canonistica cfr. GAETANO LO CASTRO, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 35-52. Si veda, inoltre, SALVATORE BERLINGÒ, "Status" dei fedeli e dinamiche associative nella canonistica attuale, in *Quaderni del pluralismo*, 1983, I, secondo il quale molteplici motivi indurrebbero a pensare che «l'ordinamento della Chiesa non assuma oggi tale nozione al suo interno in modo rigido», p. 41.

è maggiormente vincolante rispetto alla mera osservanza delle norme. In tal senso la responsabilità, come dovere assunto nei confronti della comunità, trova un suo riscontro giuridico anche negli ordinamenti civili, pur se caratterizzati dalla coattività dell'appartenenza e non dalla volontarietà. Si pensi, ad esempio, all'art. 2 della Costituzione italiana con il quale vengono sanciti i doveri inderogabili di solidarietà politica, sociale ed economica<sup>31</sup>, evidenziati da parte della dottrina civilistica – che pone in rapporto la responsabilità e i doveri sociali, e svolge il concetto di persona anche in tale direzione<sup>32</sup> – e dalla dottrina penalistica.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Oltre all'art. 2, nella Costituzione italiana sono sanciti espressamente come doveri: «il dovere per ogni cittadino di svolgere...una attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società», all'art. 4; «il dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli», all'art. 30; il dovere civico di voto, all'art. 48; il sacro dovere di difesa della Patria, all'art. 52; il dovere tributario, all'art. 53; «il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi», all'art. 54, primo comma; «il dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina ed onore», all'art. 54, secondo comma; mentre hanno natura implicita di doveri alcune limitazioni all'esercizio di un diritto ritenute necessarie nell'interesse pubblico generale. Sui doveri costituzionali cfr. quanto ampiamente esposto da GIORGIO M. LOMBARDI, *Contributo allo studio dei doveri fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1967; CARMELO CARBONE, *I doveri pubblici individuali nella Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1968; GIAN PIETRO CALABRÒ, PAOLA B. HELZEL, *Il sistema dei diritti e dei doveri*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 123-132.

<sup>32</sup> In tema di responsabilità aquiliana cfr. STEFANO RODOTÀ, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1964; PIETRO PERLINGIERI, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, Jovene, 1972; ID., *La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile*, Napoli, ESI, 2005; ID., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, ESI, 2006. Un'analisi strutturale e funzionale della responsabilità civile è svolta da ANTONINO PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La responsabilità civile. Strutture e funzioni*, Torino, Giappichelli, 2004. Cfr. pure MASSIMO FRANZONI, *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2010. Sul nuovo assetto della responsabilità civile cfr. CARLO CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2006; FRANCESCO D. BUSNELLI, *Diritto giurisprudenziale e responsabilità civile*, Napoli, Editoriale scientifica, 2007; ANNA LASSO, *La responsabilità civile tra antichi dogmi e dinamismo della giurisprudenza*, nel vol. GIAN PIETRO CALABRÒ (a cura di), *La nozione di responsabilità tra teoria e prassi*, cit., pp. 107-147. La crisi del modello tradizionale di responsabilità e la tendenziale scissione tra responsabilità e colpa è evidenziata, d'altronde, anche dalla dottrina amministrativista (cfr. FRANCO GAETANO SCOCA, *Diritto amministrativo*, Torino, Giappichelli, 2008, pp. 745-78; RENATO ROLLI, *Teoria e prassi nella responsabilità della pubblica amministrazione*, nel vol. GIAN PIETRO CALABRÒ (a cura di), *La nozione di responsabilità tra teoria e prassi*, cit., pp. 185-224) e penalistica (cfr. LUCIANO EUSEBI, *Imputabilità*, voce in *Enciclopedia filosofica*, vol. 6, Milano, Bompiani, 2006, pp. 5576-5578).

<sup>33</sup> Con riferimento all'impegno di responsabilità dell'individuo verso la società, cfr. GIUSEPPE e RODOLFO BETTIOL, *op. cit.*, pp. 92-94: «L'uomo nella sua individualità [...] è una realtà pensante, veggente ed operante in un mondo strutturato in termini di valore che deve conoscere se vuole realizzare dei fini adeguati alla sua natura morale. L'uomo è quindi un essere *impegnato* ad operare in un determinato senso affinché non siano tradite le aspettative che una società libera in lui ripone [...]. Se l'azione umana è sempre *azione impegnata*, questo momento dell'impegno nel dolo è dato dal convincimento di operare *in re illicita*, e quindi *dall'assunzione* di una responsabilità, nella colpa dal disattendere a un dovere e quindi alla *rinuncia* ad una responsabilità per non cagionare un fatto lesivo dell'ordine sociale».

Tale dovere comporta la responsabilità della persona, sia cittadino che fedele, intesa quale accettazione – o interiore adesione, appartenente alla propria esperienza etica<sup>34</sup> – e promozione – che si realizza sul piano dell'agire sociale in termini di adempimento del dovere<sup>35</sup> – dei valori che ispirano la comunità sociale regolamentata dall'ordinamento giuridico. In altri termini, è l'aspetto teleologico del comportamento soggettivo a permeare e conformare l'adempimento di un dovere al rispetto degli obblighi giuridici stabiliti dall'ordinamento che gli impongono di dare, fare o non fare alcunché.<sup>36</sup>

Nell'ambito del diritto canonico, l'obbligo di conservare la comunione con la Chiesa, stabilito dal can. 209 § 1, può essere preso in considerazione per specificare la correlazione tra responsabilità e dovere che connota la condizione del fedele cattolico.<sup>37</sup> Come precisa il can. 205, è il triplice vincolo della professione di fede, dei sacramenti, e del governo ecclesiastico a contraddistinguere la nozione di fedele nel senso pieno, secondo la volontà fondazionale di Cristo, poiché il ripudio totale della fede cristiana (apostasia), o il rifiuto o dubbio di una parte di questa, come anche la mancanza di comunione nei sacramenti (eresia), o il rifiuto di sottomissione alla gerarchia (can. 751), comportano giuridicamente la sospensione dei diritti e doveri specificamente ecclesiali che costituiscono, in seguito al battesimo, lo statuto di fedele: pur restando membro della Chiesa, si è fedeli *separati* dalla comunione.

La consapevolezza del fedele della propria responsabilità si qualifica, pertanto, come dovere di essere nella piena comunione ecclesiale e di conservarla.

---

<sup>34</sup> Cfr. VITTORIO FROSINI, *Dovere*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. VI, Torino, Utet, 1964, p. 302 il quale osserva, dopo aver distinto tra dovere giuridico e dovere morale: «come non appaia dubbio che l'azione giuridicamente doverosa [...] abbia la sua radice nella personalità umana che la suscita, ossia nell'esperienza etica dell'agente».

<sup>35</sup> Cfr. ANTONIO GUARINO, *Obiezione di coscienza e valori costituzionali*, Napoli, Jovene, 1992, p. 41. L'A. in relazione al rapporto tra le figure del dovere e dell'obbligo specifica che: «L'obbligo [...] viene a costituire l'attualizzazione del dovere, esprimendo il mezzo giuridico per la sua effettiva realizzazione».

<sup>36</sup> ANTONIO GUARINO, *op. cit.*, p. 42. Sulla distinzione tra dovere e obbligo cfr. SANTI ROMANO, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947, pp. 104-105. Si veda, inoltre, GIAN PIETRO CALABRÒ, *Valori supremi e legalità costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1999, p. 95 ss. Sui doveri positivi cfr. ERNESTO GARZÓN VALDÉS, *Tolleranza, responsabilità e Stato di diritto. Saggi di filosofia morale e politica*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 273-301. Sulla distinzione tra obbligo morale e obbligo giuridico, cfr. HERBERT L. A. HART, *Il concetto di diritto*, a cura di MARIO A. CATTANEO, Torino, Einaudi, 2002, pp. 196-211.

<sup>37</sup> Sul punto, vedere la particolare posizione di EUGENIO CORECCO, *Il catalogo dei doveri-diritti del fedele nel CIC*, nel vol. *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, a cura di Graziano Borgonovo e Arturo Cattaneo. Prefazione di S.E. Mons. Angelo Scola, Piemme, Casale Monferrato, I, 1997, pp. 506-507

5. *Responsabilità e posizione giuridica che i fedeli assumono nell'ordinamento canonico*

Il concetto di responsabilità in diritto canonico, inteso come un insieme di doveri che obbligatoriamente si esercitano nel quadro della Chiesa-comunione, trova specifiche applicazioni in capo alle diverse posizioni giuridiche che i fedeli battezzati assumono, come stabilito dal can. 207: quella laicale, clericale e di vita consacrata.

Se si analizzano i cann. 224-231 riguardanti gli obblighi e i diritti dei fedeli laici, è possibile evidenziare come la corrispondenza tra responsabilità e dovere positivo nei confronti della comunità di appartenenza sia sottolineata dalla correlazione tra “gli obblighi cui i laici sono tenuti e i diritti di cui godono”, che ricorre nei cann.: 225 § 1, riguardante il dovere di fare apostolato; can. 226 § 2, riguardante il dovere di educazione cristiana dei figli da parte dei genitori; can. 229 § 1 riguardante il dovere di acquisire la dottrina cristiana. La qualificazione di obbligo e contemporaneamente di diritto che caratterizza tali doveri mette in evidenza i due aspetti, oggettivo e soggettivo, che caratterizzano la responsabilità del laico nella realizzazione della missione specifica, in seno all'ordinamento canonico, connessa alla propria condizione giuridica. In tal senso l'adempimento dei doveri da parte del laico non consiste esclusivamente nell'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla propria posizione giuridica, ma implica anche l'esercizio di un diritto di cui egli è titolare. In altri termini, la responsabilità è da intendersi in senso *attivo* e non solo passivo, quale realizzazione di un impegno che si assume e a cui si è, tuttavia nel contempo, obbligati: un dovere, per l'appunto, positivo derivante dalla specifica posizione giuridica di fedele laico. D'altra parte, vengono indicati come “doveri specifici”, implicanti una responsabilità in senso attivo e un margine, pertanto, di autonomia nella modalità di adempimento, quello di santificazione delle realtà temporali (can. 225 § 2) a cui i laici sono tenuti “ciascuno secondo la propria condizione”, e il dovere, per i coniugati, di impegnarsi, mediante il matrimonio e la famiglia, nell'edificazione del popolo di Dio (can. 226 §1),<sup>38</sup> mentre è definito esplicitamente come obbligo – quello a cui sono tenuti i laici, designati in modo permanente o temporaneo ad un particolare servizio della Chiesa – di acquisire l'adeguata formazione per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo “consapevolmente, assiduamente e diligentemente”(can. 231 § 1), con chiaro riferimento alla responsabilità

---

<sup>38</sup> Cfr. FLAVIA PETRONCELLI HÜBLER, *Diritti e doveri della famiglia nell'educazione cristiana*, nel vol. *Studi in memoria di Mario Condorelli*, I, t. II, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 1135-1147.

connessa tuttavia all'esercizio di funzioni specifiche.

Se si analizzano, invece, i cann. 273-289, riguardanti gli obblighi e i diritti dei chierici, si evidenzia come il sacerdozio ministeriale, conseguito con la recezione del sacramento dell'Ordine, comporti una serie di doveri specifici connessi alla condizione di ministro sacro.<sup>39</sup> Il chierico, con l'ordinazione sacerdotale assume la responsabilità della propria funzione al servizio del popolo di Dio (can. 276), che si traduce nel rispetto dei vincoli giuridici i quali lo legano al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario, al presbiterio e al popolo. La specifica missione ecclesiale affidata ai chierici di santificare, governare e istruire i fedeli (can. 1008) impone ai ministri sacri gli obblighi speciali di obbedienza canonica e di disponibilità ad "accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato dal proprio Ordinario" (cann. 273-274), i quali trovano il loro fondamento giuridico nel vincolo dell'incardiazione che lega il chierico ad una Chiesa particolare. All'interno della normativa canonica che stabilisce lo statuto giuridico dei ministri sacri, è possibile individuare una differenziazione tra semplici raccomandazioni, doveri specifici e obblighi speciali, sia positivi che negativi, che delineano i diversi aspetti della responsabilità di cui è investito il chierico. Se la violazione degli obblighi speciali dà luogo ad una vera e propria responsabilità giuridica sanzionata dai cann. 1392-1396, il mancato rispetto e adempimento di quei doveri peculiari che si configurano come obbligazioni morali, e non veri e propri obblighi giuridici, possono comunque avere una rilevanza giuridica se incidono sullo stile di vita richiesto dalla condizione di chierico. Il rispetto delle raccomandazioni e dei doveri specifici attiene, pertanto, alla responsabilità connessa al proprio "status". A tale responsabilità generale propria della posizione giuridica di chierico si aggiungono le responsabilità particolari relative all'ufficio che il chierico ricopre all'interno della struttura organizzativa della Chiesa. Tale tipo di responsabilità è strettamente connessa agli atti – siano essi giuridici e di fatto, privati e pubblici, azioni ed omissioni – compiuti nell'esercizio dell'ufficio di cui il soggetto è titolare.<sup>40</sup>

Accanto a quella laicale e clericale, il can. 207 § 2 descrive un'altra posizione giuridica il cui fondamento consiste nella peculiare condizione di vita personale che i fedeli, sia laici che chierici, si impegnano a perseguire negli istituti di vita consacrata o nelle società di vita apostolica eretti dall'autorità

---

<sup>39</sup> PATRICK VALDRINI, *Les ministres sacrés ou les clercs. Commentaire des canons 232-293 du code de droit canonique*, in *L'année canonique*, t. 30, 1987, p. 321-327.

<sup>40</sup> Cfr. MARIA FAUSTA MATERNINI, *op. cit.*, pp. 41 ss.; HELMUTH PREE, *La responsabilità giuridica dell'amministrazione ecclesiastica*, nel vol. *La giustizia amministrativa della Chiesa: il contenzioso amministrativo*, a cura di EDUARDO BAURA e JAVIER CANOSA, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 59-97;

ecclesiastica. La condizione giuridica di vita consacrata, che si assume mediante voti o altri vincoli sacri di professare i consigli evangelici di povertà, castità ed obbedienza, comporta un insieme di doveri e diritti che connotano in modo specifico la partecipazione dei “religiosi” alla responsabilità ecclesiale di testimonianza dell’opera dello Spirito e grazia divina nel mondo.<sup>41</sup> Tale responsabilità è assunta dinanzi a Dio, mediante i voti, comuni a tutti i consacrati e, inoltre, rispetto alla regola su cui si fonda ciascun istituto in attuazione del carisma del fondatore.<sup>42</sup> Viene in rilievo, pertanto, l’aspetto di impegno attivo che contraddistingue la duplice responsabilità, connessa alla peculiare condizione giuridica di vita consacrata, che trova il suo fondamento nella volontà del soggetto di assumere come suprema regola della propria vita la sequela di Cristo secondo le costituzioni proprie dell’istituto di appartenenza. Impegno attivo, poiché comporta lo sforzo spirituale di ricerca della perfezione del proprio stato; impegno attivo che si esprime, tuttavia, principalmente nella rinuncia e non nell’azione. Il rispetto degli obblighi di perfetta continenza nel celibato, di dipendenza e limitazione nell’uso dei beni, di sottomissione alla volontà dei legittimi superiori che lo stato di vita consacrata comporta (cann. 599-601) costituisce il contenuto dell’impegno di professione dei consigli evangelici di castità, povertà ed obbedienza che si assume per dedicarsi totalmente al servizio di Dio e “divenuti nella Chiesa segno luminoso, preannunciare la gloria celeste” (can. 573 § 1).<sup>43</sup> La responsabilità di testimoniare l’azione dello Spirito Santo nella Chiesa costituisce, pertanto, la speciale vocazione a cui si è chiamati.

## 5. Conclusioni

In ultima analisi, se negli ordinamenti secolari acquista maggiore rilievo l’aspetto relazionale e di alterità che il principio di responsabilità presuppone, negli ordinamenti religiosi, come quello canonico, è la responsabilità, come dovere positivo che il soggetto ha nei confronti della propria vocazione specifica alla partecipazione del fine spirituale e salvifico dell’ordinamento, a costituire il fondamento del proprio statuto giuridico. I due aspetti, sog-

---

<sup>41</sup> Cfr. DOMINGO JAVIER ANDRÉS GUTIERREZ, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico-giuridico al Codice di diritto canonico*<sup>6</sup>, Roma, EDIURCLA, 2008, p. 31-37.

<sup>42</sup> Cfr. VELASIO DE PAOLIS, *La vita religiosa e la Chiesa del Vaticano II*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 90, 2009, p. 15.

<sup>43</sup> Cfr. ANGEL PARDILLA, *La vita religiosa negli insegnamenti di Benedetto XVI*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, 91, 2010, pp. 247-248.

gettivo ed oggettivo, pertanto, non sono scissi sul piano del diritto, ma si compenetrano.

In altri termini, la responsabilità giuridica in diritto canonico ha un carattere positivo e non prettamente negativo, personale e in rapporto oltre che alla struttura organizzativa dell'ordinamento ecclesiale all'attuazione sul piano salvifico: un carattere che riguarda la dimensione intera della vita – non solo sociale e relazionale, ma soprattutto interiore e intrinseca al soggetto stesso – per cui la responsabilità dei singoli comportamenti non si identifica con il solo rispetto di obblighi verso altri, ma anche con l'espressione autentica di diritti propri dei fedeli.